



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 89/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TELEMAREMMA S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV 9”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 7/2016 - PROC. 4/17/VF-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Toscana, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società Telemaremma S.r.l., con sede legale in viale Monterosa n. 24, 58100 Grosseto, p.i. 00214780538, fornitore del servizio di media audiovisivo “TV9”, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 00:00 del 10 ottobre 2016 alle ore 24:00 del 16 ottobre 2016. La società ha inviato il materiale richiesto con nota prot. n. 25928/1.11.12.7 il 3 novembre 2016.

In data 16 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Toscana ha notificato l’atto di contestazione n. CONT 07/2016 adottato in pari data, alla società Telemaremma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “TV9”, per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 12 ottobre 2016, fascia oraria 18:00-19:00, valore 37,87%;
- 13 ottobre 2016, fascia oraria 12:00-13:00; valore 31,05%;
- 14 ottobre 2016, fascia oraria 17:00-18:00; valore 32,86%;
- 15 ottobre 2016, fascia oraria 20:00-21:00; valore 29,27%;

in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive in data 14 gennaio 2017 e richiesto audizione, tenutasi il giorno 21 gennaio 2017, durante la quale ha eccepito che il superamento dei limiti di affollamento orario contestato nei giorni: 12 ottobre 2016, fascia oraria 18:00-19:00; 13 ottobre 2016, fascia oraria 12:00-13:00; 14 ottobre 2016, fascia oraria 17:00-18:00, è stato originato dal computo del filmato “*Magazzini Mangini*”, trasmesso ed identificato come “*televendita*”, fornito da una società esterna, venduto e contrattualizzato per uno spazio pubblicitario di 15 minuti. Il filmato è stato realizzato in un formato non compatibile con le apparecchiature trasmissive utilizzate dalla società per cui si è riscontrata la perdita di parte del filmato la cui durata è risultata inferiore ai previsti 15 minuti (circa 12 minuti).

Il superamento dei limiti di affollamento del 15 ottobre 2016 nella fascia oraria 20:00-21:00 è stato invece causato dal computo del filmato “*Autocarrozzeria Italia*”, della durata di 3 minuti e 53 secondi, trasmesso dalle ore 20:00 alle ore 20:03:53, diverso per struttura e contenuti dallo *spot* pubblicitario usualmente trasmesso per reclamizzare i servizi dell'autocarrozzeria. Il filmato, contenente le immagini registrate dell'inaugurazione dei locali a seguito di ristrutturazione edile, è un servizio a carattere informativo dedicato ad illustrare i nuovi settori produttivi ed i servizi offerti dall'impresa.

Il CO.RE.COM Toscana, sulla base delle argomentazioni e della documentazione presentate dalla società e ribadite in sede di audizione, nella nota inviata all'Autorità n. prot. 4035 del 25 gennaio 2017, ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società per quanto riguarda il filmato “*Magazzini Mangini*”, trasmesso con la scritta identificativa “*televendita*”, che per problemi tecnici è risultato di durata inferiore a 15 minuti, considerandolo una forma “*more time consuming*”. Scomputando la durata del filmato dai valori di affollamento orario contestati i limiti di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 risultano conformi.

Il CO.RE.COM ha ritenuto invece di non accogliere le dichiarazioni in merito alla natura informativa e non pubblicitaria dei contenuti del filmato “*Autocarrozzeria Italia*” trasmesso il giorno 15 ottobre 2016 nella fascia oraria 20:00-21:00, confermando quanto contestato e proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 il giorno 15 ottobre 2016.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione versata in atti, e dalla visione dei filmati questa Autorità ha rilevato che tutti gli sforamenti pubblicitari contestati nelle giornate del 12, 13 e 14 ottobre 2016, sono stati ottenuti conteggiando il filmato “*Magazzini Mangini*”, mentre il giorno 15 ottobre 2016 il filmato “*Autocarrozzeria Italia*”, entrambi erroneamente qualificati dalla società fornitrice del servizio di media audiovisivo quale *televendita* il primo ed il secondo come servizio informativo.

Il filmato “*Magazzini Mangini*” è da qualificarsi ai sensi dell'art. 2, *punto mm*), del d.lgs. n. 177/05, quale “*telepromozione*”, dal momento che mira a promuovere il punto

vendita “*Magazzini Mangini*” e sollecita all’acquisto dei prodotti esposti nel negozio mediante l’esibizione e specifici riferimenti promozionali.

La comunicazione commerciale identificata come “*telepromozione*” non risulta assoggettata ad essere computata nell’affollamento orario, ma solo in quello giornaliero secondo un consolidato orientamento di questa Autorità (cfr. delibera n. 89/13/CSP, del 12 settembre 2013; delibera n. 111/14/CSP, del 31 ottobre 2014 e delibera n. 21/15/CSP, dell’11 febbraio 2015) ed i limiti di affollamento orario, nelle fasce orarie e nelle date in cui è stata trasmessa la suddetta telepromozione, scomputandone la relativa durata, risultano conformi ai valori previsti dall’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Lo sfioramento pubblicitario oggetto di contestazione del 15 ottobre 2016 nella fascia oraria 20:00-21:00 è invece dovuto alla trasmissione del filmato “*Autocarrozzeria Italia*”, della durata di circa 4 minuti, con le immagini dell’inaugurazione della sede dell’autofficina in seguito a lavori di ristrutturazione descritti dal proprietario, imprenditore molto noto nella città di Grosseto, intervistato dal conduttore, che elenca le opere eseguite per il miglioramento della struttura e l’ampliamento dei servizi offerti alla clientela. Il suddetto filmato è la registrazione di parte dell’inaugurazione ed è stato prodotto e messo in onda da “TV9” solo in occasione di tale evento, in quanto come forma pubblicitaria l’Autocarrozzeria Italia trasmette uno *spot* pubblicitario con contenuti ed immagini diversi. Risulta che per confezionamento e contenuti, “*Autocarrozzeria Italia*” risulta essere una *telepromozione* e, in quanto tale, non soggetta al computo nei limiti di affollamento orario.

Non risultano accoglibili le giustificazioni della società per l’esclusione del filmato “*Magazzini Mangini*” dai limiti di affollamento orario perché considerata una “*televendita*” della durata di 15 minuti, mentre risulta classificabile “*telepromozione*” ed in quanto tale esclusa dal computo nell’affollamento orario ai sensi dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05. Non sono ugualmente accoglibili le giustificazioni della società in merito al filmato “*Autocarrozzeria Italia*” considerato di carattere informativo, mentre anche tale filmato, per le immagini proposte, risulta classificabile come una “*telepromozione*”.

Questa Autorità, contrariamente con quanto proposto dal CO.RE.COM rileva che gli affollamenti oggetto di contestazione sono scaturiti da una errata qualificazione dei messaggi pubblicitari “*Magazzini Mangini*” e “*Autocarrozzeria Italia*”, entrambi classificati ai sensi dell’art. 2, *punto mm*), del d.lgs. n. 177/05 telepromozioni le cui durate non concorrono ai limiti di affollamento orario, che risultano quindi conformi ai limiti di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni della società per l’esclusione del filmato “*Magazzini Mangini*” dai limiti di affollamento orario perché considerata una “*televendita*” della durata di 15 minuti, mentre è qualificabile come “*telepromozione*” ai sensi dell’art. 2, *punto mm*), del d.lgs. n. 177/05 così come il filmato “*Autocarrozzeria Italia*” ritenuto servizio informativo dalla società mentre è anch’esso qualificabile come “*telepromozione*”;

CONSIDERATO che, scorporando la durata delle due telepromozioni “*Magazzini Mangini*” e “*Autocarrozzeria Italia*” dai valori di affollamento pubblicitario orario i valori ottenuti risultano conformi ai limiti di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni esposte, che non ricorre la violazione contestata dal CO.RE.COM. Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telemaremma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “TV9” per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi